

Codice Proprietà Industriale

odice Proprietà Industrial

CODICE PROPRIETA' INDUSTRIALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Diritti di proprietà industriale

Art. 2 Costituzione ed acquisto dei diritti

Art. 3 Trattamento dello straniero

Art. 4 Priorità

Art. 5 Esaurimento

Art. 6 Comunione

Capo II

NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Sezione I Marchi

Art. 7 Oggetto della registrazione

Art. 8 Ritratti di persone, nomi e segni notori

Art. 9 Marchi di forma

Art. 10 Stemmi

Art. 11 Marchio collettivo

Art. 12 Novità

Art. 13 Capacità distintiva

Art. 14 Liceità e diritti di terzi

Art. 15 Effetti della registrazione

Art. 16 Rinnovazione

- Art. 17 Registrazione internazionale
- Art. 18 Protezione temporanea
- Art. 19 Diritto alla registrazione
- Art. 20 Diritti conferiti dalla registrazione
- Art. 21 Limitazioni del diritto di marchio
- Art. 22 Unitarietà dei segni distintivi
- Art. 23 Trasferimento del marchio
- Art. 24 Uso del marchio
- Art. 25 Nullità
- Art. 26 Decadenza
- Art. 27 Decadenza e nullità parziale
- Art. 28 Convalidazione

Sezione II Indicazioni geografiche

- Art. 29 Oggetto della tutela
- Art. 30 Tutela

Sezione III Disegni e modelli

- Art. 31 Oggetto della registrazione
- Art. 32 Novità
- Art. 33 Carattere individuale
- Art. 33 bis Liceità
- Art. 34 Divulgazione
- Art. 35 Prodotto complesso
- Art. 36 Funzione tecnica
- Art. 37 Durata della protezione
- Art. 38 Diritto alla registrazione ed effetti
- Art. 39 Registrazione multipla
- Art. 40 Registrazione contemporanea
- Art. 41 Diritti conferiti dal disegno o modello

Art. 42 Limitazioni del diritto su disegno o modello

Art. 43 Nullità

Art. 44 Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

Sezione IV Invenzioni

Art. 45 Oggetto

Art. 46 Novità

Art. 47 Divulgazioni non opponibili e priorità interna

Art. 48 Attività inventiva

Art. 49 Industrialità

Art. 50 Liceità

Art. 51 Sufficiente descrizione

Art. 52 Rivendicazioni

Art. 53 Effetti della brevettazione

Art. 54 Effetti della domanda di brevetto europeo

Art. 55 Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

Art. 56 Diritti conferiti dal brevetto europeo

Art. 57 Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

Art. 58 Trasformazione della domanda di brevetto europeo

Art. 59 Preminenza del brevetto in caso di cumulo delle protezioni

Art. 60 Durata

Art. 61 Certificato complementare per prodotti medicali e per prodotti fitosanitari

Art. 62 Diritto morale

Art. 63 Diritti patrimoniali

Art. 64 Invenzioni dei dipendenti

Art. 65 Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

Art. 66 Diritto di brevetto

Art. 67 Brevetto di procedimento

Art. 68 Limitazioni del diritto di brevetto

Art. 69 Onere di attuazione

Art. 70 Licenza obbligatoria per mancata attuazione

Art. 71 Brevetto dipendente

Art. 72 Disposizioni comuni

Art. 73 Revoca della licenza obbligatoria

Art. 74 Invenzioni militari

Art. 75 Decadenza per mancato pagamento dei diritti

Art. 76 Nullità

Art. 77 Effetti della nullità

Art. 78 Rinuncia

Art. 79 Limitazione

Art. 80 Licenza di diritto

Art. 81 Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro

Sezione IV bis Invenzioni biotecnologiche

Art. 81 bis Rinvio

Art. 81 ter Definizioni

Art. 81 quater Brevettabilità

Art. 81 quinquies Esclusioni

Art. 81 sexies Estensione della tutela

Art. 81 septies Limiti all'estensione della tutela

Art. 81 octies Licenza obbligatoria

Sezione V I Modelli di utilità

Art. 82 Oggetto del brevetto

Art. 83 Il diritto alla brevettazione

Art. 84 Brevettazione alternativa

Art. 85 Durata ed effetti della brevettazione

Art. 86 Rinvio

Sezione VI Topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 87 Oggetto della tutela

Art. 88 Requisiti della tutela

Art. 89 Diritto alla tutela

Art. 90 Contenuto dei diritti

Art. 91 Limitazione dei diritti esclusivi

Art. 92 Registrazione

Art. 93 Decorrenza e durata della tutela

Art. 94 Menzione di riserva

Art. 95 Contraffazione

Art. 96 Risarcimento del danno ed equo compenso

Art. 97 Nullità della registrazione

Art. 98 Oggetto della tutela

Art. 99 Tutela

Sezione VIII Nuove varietà vegetali

Art. 100 Oggetto del diritto

Art. 101 Costitutore

Art. 102 Novità

Art. 103 Requisiti

Art. 104 Distinzione

Art. 105 Omogeneità

Art. 106 Stabilità

Art. 107 Contenuto del diritto del costitutore

Art. 108 Limitazioni del diritto del costitutore

Art. 109 Durata della protezione

Art. 110 Diritto morale

Art. 111 Diritti patrimoniali

Art. 112 Nullità del diritto

Art. 113 Decadenza del diritto

Art. 114 Denominazione della varietà

Art. 115 Licenze obbligatorie ed espropriazione

Art. 116 Rinvio

Capo III

TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Sezione I Disposizioni processuali

Art. 117 Validità ed appartenenza

Art. 118 Rivendica

Art. 119 Paternità

Art. 120 Giurisdizione e competenza

Art. 121 Ripartizione dell'onere della prova

Art. 121 bis Diritto d'informazione

Art. 122 Legittimazione all'azione di nullità e decadenza

Art. 123 Efficacia erga omnes

Art. 124 Misure correttive e sanzioni civili

Art. 125 Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione

Art. 126 Pubblicazione della sentenza

Art. 127 Sanzioni penali e amministrative

Art. 128 Consulenza tecnica preventiva

Art. 129 Descrizione e sequestro

Art. 130 Esecuzione di descrizione e sequestro

Art. 131 Inibitoria

Art. 132 Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

Art. 133 Tutela cautelare dei nomi a dominio

Art.134 Norme in materia di competenza

Art. 135 Commissione dei ricorsi

Art. 136 Procedura avanti al Commissione dei Ricorsi

Art. 137 Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale

Art. 138 Trascrizione

Art. 139 Effetti della trascrizione

Art. 140 Diritti di garanzia

Art. 141 Espropriazione

Art. 142 Decreto di espropriazione

Art. 143 Indennità di espropriazione

Sezione II Misure contro la pirateria

Art. 144 Atti di pirateria

Art. 144 bis Sequestro conservativo

Art. 145 Consiglio nazionale anticontraffazione

Art. 146 Interventi contro la pirateria

Capo IV

ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE

Sezione I Domande in generale

Art. 147 Deposito delle domande e delle istanze

Art. 148 Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito

Art. 149 Deposito delle domande di brevetto europeo

Art. 150 Trasmissione della domanda di brevetto europeo

Art. 151 Deposito della domanda internazionale

Art. 152 Requisiti della domanda internazionale

Art. 153 Segretezza della domanda internazionale

Art. 154 Trasmissione della domanda internazionale

Art. 155 Deposito di domande internazionali di disegni e modelli

Art. 156 Domanda di registrazione di marchio

Art. 157 Domanda di registrazione di marchio collettivo

Art. 158 Divisione della domanda di registrazione di marchio

- Art. 159 Domanda di rinnovazione di marchio
- Art. 160 Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità
- Art. 161 Unicità dell'invenzione e divisione della domanda
- Art. 162 Deposito, accesso, e nuovo deposito di materiale biologico
- Art. 163 Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
- Art. 164 Domanda di privativa per varietà vegetale
- Art. 165 Dichiarazione del costitutore
- Art. 166 Domanda di denominazione varietale
- Art. 167 Domanda di registrazione di disegni e modelli
- Art. 168 Domanda di registrazione delle topografie
- Art. 169 Rivendicazione di proprietà
- Art. 170 Esame delle domande
- Art. 170 bis Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche
- Art. 170 ter Sanzioni
- Art. 171 Esame dei marchi internazionali
- Art. 172 Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
- Art. 173 Rilievi

Sezione II Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

- Art. 174 Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
- Art. 175 Deposito delle osservazioni dei terzi
- Art. 176 Deposito dell'opposizione
- Art. 177 Legittimazione all'opposizione
- Art. 178 Esame dell'opposizione e decisioni
- Art. 179 Estensione della protezione
- Art. 180 Sospensione della procedura di opposizione
- Art. 181 Estinzione della procedura di opposizione
- Art. 182 Ricorso

Art. 183 Nomina degli esaminatori

Art. 184 Entrata in vigore della procedura di opposizione

Sezione III Pubblicità

Art. 185 Raccolta dei titoli di proprietà industriale

Art. 186 Visioni e pubblicazioni

Art. 187 Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa

Art. 188 Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali

Art. 189 Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

Art. 190 Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

Sezione IV Termini

Art. 191 Scadenza dei termini

Art. 192 Continuazione della procedura

Art. 193 Reintegrazione

Art. 194 Procedura di espropriazione

Art. 195 Domande di trascrizione

Art. 196 Procedura di trascrizione

Art. 197 Annotazioni

Art. 198 Procedure di segretazione militare

Art. 199 Procedura di licenza obbligatoria

Art. 200 Procedura di licenza volontaria sui principi attivi

Capo VI

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 201 Rappresentanza

Art. 202 Albo dei consulenti

Art. 203 Requisiti per l'iscrizione

Art. 204 Titolo professionale oggetto dell'attività

Art. 205 Incompatibilità

art. 206 Obbligo del segreto professionale

Art. 207 Esame di abilitazione

Art. 208 Esonero dall'esame di abilitazione

Art. 209 Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

Art. 210 Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto

Art. 211 Sanzioni disciplinari

Art. 212 Assemblea degli iscritti all'Albo

Art. 213 Compiti dell'assemblea

Art. 214 Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine

Art. 215 Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale

Art. 216 Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine

Art. 217 Attribuzioni del Consiglio dell'ordine

Art. 218 Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine

Art. 219 Sedute del Consiglio dell'ordine

Art. 220 Procedimento disciplinare

Art. 221 Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine

Art. 222 Tariffa professionale

Capo VII

GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI

Art. 223 Compiti

Art. 224 Risorse finanziarie

Art. 225 Diritti di concessione e di mantenimento

Art. 226 Termini e modalità di pagamento

Art. 227 Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale

Art. 228 Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

Art. 229 Diritti rimborsabili

Art. 230 Pagamento incompleto od irregolare

Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I Marchi

Art. 231 Domande anteriori

Art. 232 Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

Art. 233 Nullità

Art. 234 Trasferimento e licenza del marchio

Art. 235 Decadenza per non uso

Art. 236 Decadenza per uso ingannevole

Sezione II Disegni e modelli

Art. 237 Domande anteriori

Art. 238 Proroga della privativa

Art. 239 Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore

Art. 240 Nullità

Art. 241 Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso

Sezione III Nuove Varieta' Vegetali

Art. 242 Durata della privativa

Sezione IV Invenzioni

Art. 243 Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici
di ricerca

Art. 243 bis Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche

Sezione V Domande anteriori

Art. 244 Trattamento delle domande

Sezione VI Norme di Procedura

Art. 245 Disposizioni procedurali

Sezione VII Abrogazioni

Art. 246 Disposizioni abrogative

REINTEGRAZIONE – art. 193 Codice Proprietà Industriale

REINTEGRAZIONE

art. 193 Codice Proprietà Industriale

1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l'inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso (1).
2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora (2)(3).
3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può, entro il termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine [per la rivendicazione del diritto] di priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità (4).
6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di

acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:

a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;

b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.

(1) Comma modificato dall'articolo 105 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l'articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(3) Comma modificato dall'articolo 105 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(4) Comma modificato dall'articolo 105 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA – art. 192 Codice Proprietà Industriale

CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA

art. 192 Codice Proprietà Industriale

1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza.

2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione

della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.

3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorita', ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorita', al periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprieta' industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.

(1) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l'articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 104 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

SCADENZA DEI TERMINI – art. 191 Codice Proprietà Industriale

SCADENZA DEI TERMINI

art. 191 Codice Proprietà Industriale

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui

l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta (1) (2).

(1) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l'articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(2) Comma modificato dall'articolo 103 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

BOLLETTINO UFFICIALE DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI PER I MEDICINALI E PER I PRODOTTI FITOSANITARI – art. 190 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI PER I MEDICINALI E PER I PRODOTTI FITOSANITARI art. 190 Codice Proprietà Industriale

1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'articolo 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

BOLLETTINO UFFICIALE DI BREVETTI D'INVENZIONE E MODELLI D'UTILITA', REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI, TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI – art. 189 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DI BREVETTI D'INVENZIONE E MODELLI D'UTILITA', REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI, TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI art. 189 Codice Proprietà Industriale

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

- a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità al pubblico;
- b) brevetti e registrazioni concessi;
- c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
- d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
- e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;
- f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
- g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e trascrizioni avvenute.
- g-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6 (1).

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 102 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE NUOVE VARIETA' VEGETALI – art. 188 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE NUOVE VARIETA' VEGETALI art. 188 Codice Proprietà Industriale

1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) – testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a cura dell'Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona

diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;

b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

b-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6 (1);

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici

degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 101 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D'IMPRESA – art. 187 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D'IMPRESA art. 187 Codice Proprietà Industriale

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorità;

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione (1);

f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6 (2).

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli

specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

VISIONI E PUBBLICAZIONI – art. 186 Codice Proprietà Industriale

VISIONI E PUBBLICAZIONI

art. 186 Codice Proprietà Industriale

1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione (1).

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estraiga copia delle domande, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico (2).

4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia

stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto.

6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso

modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni (3).

9. Il Bollettino è reso disponibile in forma telematica e può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive (4).

(1) Comma sostituito dall'articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(4) Comma modificato dall'articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RACCOLTA DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE – art. 185 Codice Proprietà Industriale

RACCOLTA DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE art. 185 Codice Proprietà Industriale

1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono (1):

a) la data e il numero della domanda;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costituente, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome dell'inventore o dell'autore (2);

e) gli estremi della priorità rivendicata;

f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte (3).

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.

(1) Alinea sostituito dall'articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera modificata dall'articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE – art. 184 Codice Proprietà Industriale

ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE art. 184 Codice Proprietà Industriale

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

NOMINA DEGLI ESAMINATORI – art. 183 Codice Proprietà Industriale

NOMINA DEGLI ESAMINATORI art. 183 Codice Proprietà Industriale

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette (1).

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato

in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.

(1) Comma modificato dall'articolo 97 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RICORSO art. 182 Codice Proprietà Industriale

RICORSO

art. 182 Codice Proprietà Industriale

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 96 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE – art. 181 Codice Proprietà Industriale

ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE art. 181 Codice Proprietà Industriale

1. La procedura di opposizione si estingue se:

- a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
- b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
- c) l'opposizione è ritirata;
- d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva (1);
- e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.

(1) Lettera modificata dall'articolo 95 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE – art. 180 Codice Proprietà Industriale

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

art. 180 Codice Proprietà Industriale

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;

b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

c) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) se l'opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza;

e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice (1).

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), può essere successivamente revocata.

3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) ed f), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale (2).

3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria (3).

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera modificata dall'articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE – art. 179 Codice Proprietà Industriale

ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE

art. 179 Codice Proprietà Industriale

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni (1).

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

(1) Comma modificato dall'articolo 93 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

ESAME DELL'OPPOSIZIONE E DECISIONI – art. 178 Codice Proprietà Industriale

ESAME DELL'OPPOSIZIONE E DECISIONI

art. 178 Codice Proprietà Industriale

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e

176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice (1).

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio (2).

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi (3).

5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

(1) Comma sostituito dall'articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma sostituito dall'articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

LEGITTIMAZIONE ALL' OPPOSIZIONE – art. 177 Codice Proprietà Industriale

LEGITTIMAZIONE ALL' OPPOSIZIONE art. 177 Codice Proprietà Industriale

1. Sono legittimati all'opposizione:

a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.

DEPOSITO DELL' OPPOSIZIONE – art. 176 Codice Proprietà Industriale

DEPOSITO DELL' OPPOSIZIONE art. 176 Codice Proprietà Industriale

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere

scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:

a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques Internationales (1).

2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita' (2):

a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8;

c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.

3. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti adottati;

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione

del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8 (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Alinea modificato dall'articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DEPOSITO DELLE OSSERVAZIONI DEI TERZI – art. 175 Codice Proprietà Industriale

DEPOSITO DELLE OSSERVAZIONI DEI TERZI art. 175 Codice Proprietà Industriale

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione (1).

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).

(1) Comma sostituito dall'articolo 90 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016